

**Dispositivo**

1) Il Regno di Spagna, non avendo adottato i provvedimenti necessari per garantire che entro il 31 dicembre 1998 le acque reflue urbane dell'agglomerato di Sueca, dei suoi dintorni costieri (El Perelló, Les Palmeres, Marenys de Barrequetes, Playa del Rey e Boga de Mar), nonché di taluni comuni della regione di La Ribera (Benifaió, Sollana e Almussafes) fossero sottoposte ad un trattamento appropriato prima della loro immissione in un'area identificata come sensibile è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 3, n. 1, secondo comma, e 5, n. 2, quest'ultimo in combinato disposto con l'art. 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 182 del 23.7.2005.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 aprile 2007 — Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)/Celltech R&D Ltd**

(Causa C-273/05 P) (<sup>1</sup>)

**(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 — Domanda di registrazione del marchio denominativo CELLTECH — Impedimenti assoluti alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Carattere descrittivo)**

(2007/C 96/13)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

*Altra parte nel procedimento:* Celltech R&D Ltd (rappresentanti: D. Alexander, Barrister, G. Hobbs, QC, e N. Jenkins, solicitor)

**Oggetto**

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 14 aprile 2005, nella causa T-260/03, Celltech R&D Ltd/UAMI, con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della Seconda commissione di ricorso dell'UAMI 19 maggio 2003, procedimento R 659/2002-2, che respingeva il ricorso contro la decisione dell'esaminatore di rifiutare la registrazione del marchio denominativo «CELLTECH» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 5, 10 e 42

**Dispositivo**

1) Il ricorso di impugnazione è respinto.

2) L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 243 dell'1.10.2005.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 19 aprile 2007 — Holcim (Deutschland) AG, già Alsen AG/Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-282/05 P) (<sup>1</sup>)

**(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) — Rimborso delle spese di garanzia bancaria)**

(2007/C 96/14)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Holcim (Deutschland) AG, già Alsen AG (rappresentanti: P. Niggemann e F. Wiemer, Rechtsanwälte)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal, e G. Wilms, agenti)

**Oggetto**

Ricorso di impugnazione proposto contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado (Terza Sezione) il 21 aprile 2005 nella causa T-28/03, Holcim (Deutschland) AG/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso per risarcimento danni diretto ad ottenere, a seguito dell'annullamento della decisione della Commissione che aveva inflitto un'ammenda nell'ambito di una procedura ex art. 81 CE, il rimborso delle spese relative alla garanzia bancaria costituita per evitare il pagamento immediato dell'ammenda in questione

**Dispositivo**

1) Il ricorso d'impugnazione è respinto.

2) La Holcim (Deutschland) AG è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 217 del 3.9.2005.